

# 2024 NIS 2 COMPLIANCE

LINEE GUIDA  
ALL'ADEGUAMENTO

PROPOSED BY :  
Dracma Service s.r.l.

# DIRETTIVA NIS 2

## CENNI GENERALI

La pubblicazione in **Gazzetta Ufficiale del D.lgs. 138 del 2024 di recepimento della NIS 2** ha definitivamente chiarito gli adempimenti in carico alle organizzazioni.

Il 17 ottobre 2024 entra in vigore la **Direttiva Europea NIS2** con lo scopo di rafforzare il livello di sicurezza in tutti gli Stati membri, tra cui l'Italia la quale stabilirà all'interno del suo ordinamento le modalità di adeguamento per i soggetti coinvolti.

La Direttiva NIS2 rappresenta **un'evoluzione della precedente NIS1**, con un'implementazione più estesa e complessa.

Il suo obiettivo principale, in risposta ai conflitti globali in atto e alla crescente sofisticazione delle minacce informatiche, è tutelare le **organizzazioni essenziali**, così come il **contesto sociale ed economico europeo**, dai rischi legati alla sicurezza informatica.

Rispetto alla **NIS** (la Direttiva 2016/1148 precedentemente in vigore, recepita in Italia dal D.lgs. 65 del 2018 e ora abrogata dai nuovi dispositivi) la **NIS 2**:

- **E' applicabile a più soggetti;**
- **Richiede un'analisi dei rischi;**
- **Richiede che le misure di sicurezza siano adeguate al contesto, considerando quindi anche la capacità di spesa.**

Nell'articolo si fa riferimento ad **ACN come l'autorità italiana per la NIS 2**, come previsto dall'Articolo 10.

# DIRETTIVA NIS 2

# CENNI GENERALI

Di conseguenza, i settori coinvolti vengono ampliati e aumentano anche i controlli e gli obblighi per garantire la conformità.

Le principali novità rispetto alle versioni precedenti includono:

- Gli **amministratori aziendali vengono considerati direttamente responsabili** delle violazioni e devono ricevere una formazione adeguata.
- La **sicurezza della catena di fornitura diventa obbligatoria**, coinvolgendo tutte le aziende che forniscono servizi o prodotti alle organizzazioni critiche, inclusi i fornitori esterni all'UE.
- **Obbligo di notificare** tempestivamente gli attacchi informatici.
- Necessità di adottare misure tecniche, operative e organizzative idonee per **assicurare un determinato livello di sicurezza**.
- Le **sanzioni in caso di mancata conformità** sono stabilite in: fino a 10 milioni di euro o il 2% del fatturato annuo globale per gli enti essenziali, e fino a 7 milioni di euro o l'1,4% del fatturato annuo globale per le entità importanti.

# DIRETTIVA NIS 2

# LE MISURE DI SICUREZZA

Il D.lgs. 138 identifica le misure di gestione del rischio , ossia:

- **Politiche di analisi dei rischi e di sicurezza** dei sistemi informativi e di rete;
- **Gestione degli incidenti**, ivi incluse le procedure e gli strumenti per eseguire le notifiche di cui agli articoli 25 e 26;
- **Continuità operativa**, ivi inclusa la gestione di backup, il ripristino in caso di disastro, ove applicabile, e gestione delle crisi;
- **Sicurezza** dell'acquisizione, dello sviluppo e della manutenzione dei sistemi informativi e di rete, ivi comprese la gestione e la divulgazione delle vulnerabilità;
- Politiche e procedure per **valutare l'efficacia delle misure di gestione dei rischi** per la sicurezza informatica;
- **Pratiche di igiene di base e di formazione in materia di sicurezza informatica** (notare che **l'articolo 23**, correttamente, impone agli organi di amministrazione e gli organi direttivi dei soggetti NIS 2 una formazione in materia di sicurezza informatica);
- **Politiche e procedure relative all'uso della crittografia** e, ove opportuno, della **cifratura** (notare che non è chiara la differenza tra crittografia (cryptography) e cifratura (encryption), presente peraltro anche nella Direttiva);
- **Uso di soluzioni di autenticazione a più fattori** o di **autenticazione continua**, di comunicazioni vocali, video e testuali protette, e di sistemi di comunicazione di emergenza protetti da parte del soggetto al proprio interno, ove opportuno.

# DIRETTIVA NIS 2 CATENA DI APPROVVIGIONAMENTO

La NIS 2 descrive più approfonditamente le necessità di controllo della **catena di approvvigionamento**:

*"i soggetti tengono conto delle vulnerabilità specifiche per ogni diretto fornitore e fornitore di servizi e della qualità complessiva dei prodotti e delle pratiche di sicurezza informatica dei propri fornitori e fornitori di servizi, comprese le loro procedure di sviluppo sicuro. Per la medesima finalità i soggetti tengono altresì conto dei risultati delle valutazioni coordinate dei rischi per la sicurezza delle catene di approvvigionamento critiche effettuate dal Gruppo di cooperazione NIS"*

Per questo sarà sicuramente necessario **migliorare le pratiche di selezione, valutazione e rivalutazione dei fornitori e delle forniture.**

# DIRETTIVA NIS 2 SOCIETA' COINVOLTE

**La tua organizzazione è soggetta alla nuova normativa NIS2 ?**

Verifica se rientri in uno dei **18 settori critici** identificati dalla direttiva, di cui **11 sono considerati essenziali e 7 importanti**.

Sono coinvolte tutte le aziende che impiegano almeno 50 dipendenti, con un fatturato annuo o un bilancio totale superiore ai 10 milioni di euro, e che appartengono a uno dei seguenti settori critici:

## Settori ad alta criticità

Trasporti	Sanità
Settore bancario	Energia
Acqua potabile	Acque reflue
Infrastrutture del mercato finanziario	
Spazio	Infrastrutture digitali
Pubblica amministrazione	
Gestione dei servizi TIC B2B	

## Altri settori critici

Gestione dei rifiuti
Filiera alimentare
Filiera delle sostanze chimiche
Ricerca
Fabbricazione di particolari prodotti
Servizi postali e di corriere
Fornitori di servizi digitali

**Anche i fornitori di essi sono inclusi.** Una delle principali novità introdotte rispetto alla versione precedente riguarda la sicurezza della catena di fornitura. Pertanto anche chiunque fornisca loro beni o servizi è coinvolto indirettamente.

# DIRETTIVA NIS 2

## GESTIONE DEGLI INCIDENTI

E' previsto **l'obbligo di notifica al CSIRT** e alle **autorità competenti** (oltre che ai destinatari stessi del servizio) degli **incidenti significativi** (incidenti informatici capaci di impattare in modo significativo sulla fornitura del servizio).

- **Entro 24 ore** dalla conoscenza dell'incidente con una notifica di preallarme (questo per attenuare la potenziale diffusione di incidenti e per consentire di chiedere assistenza);
  - deve riportare i dati strettamente necessari se l'incidente significativo è sospettato di essere il risultato di atti illegittimi o malevoli o se potrebbe avere (ossia se è probabile che abbia) un impatto transfrontaliero;
  - deve contenere una valutazione iniziale dell'incidente significativo, comprensiva della sua gravità e del suo impatto, nonché, ove disponibili, gli indicatori di compromissione.
- **Entro 72 ore** dalla conoscenza dell'incidente con aggiornamenti rispetto alle informazioni fornite con il preallarme
- **Entro 1 mese** dalla conoscenza dell'incidente con una relazione finale a completamento del processo di segnalazione (questo per poter trarre insegnamenti preziosi dai singoli incidenti);
  - la relazione deve essere comprensiva della sua gravità e del suo impatto, il tipo di minaccia o la causa di fondo che ha probabilmente innescato l'incidente, le misure di mitigazione adottate e in corso e, se opportuno, l'impatto transfrontaliero dell'incidente.
- Se l'incidente **non è ancora risolto**, la normativa fornisce indicazioni su come procedere.
- Sono indicate eccezioni per i **prestatori di servizi fiduciari**, oltre che, all'articolo 33, per chi è compreso nel **PNSC**.

# DIRETTIVA NIS 2

# SOLUZIONI

# DRACMA SERVICE



ANALISI TECNICA



VALUTAZIONE DELLO STATO  
ATTUALE DI SICUREZZA



SOLUZIONI E SERVIZI  
PER L'ADEGUAMENTO



COSTANTE GESTIONE  
E MONITORAGGIO

# DIRETTIVA NIS 2 LE SCADENZE



**7 ottobre 2024:** Gli Stati membri dovranno pubblicare e adottare entro questa data le misure necessarie per conformarsi alla nuova Direttiva europea.



**18 ottobre 2024:** Le misure adottate dagli Stati membri diverranno applicabili e verranno messe in atto dagli organi nazionali.



**17 gennaio 2025:** Prima revisione tra pari dell'Istituzione da parte del gruppo di cooperazione, composto dalla Commissione Europea, ENISA e CSIRT, per valutare la metodologia e gli aspetti organizzativi.



**17 aprile 2025:** Sarà definito l'elenco degli enti essenziali e importanti soggetti alla NIS2, con successiva revisione biennale.



**17 ottobre 2027:** Entro questa data, e successivamente ogni tre anni, la Commissione Europea effettuerà una revisione della Direttiva NIS2 e del suo funzionamento, con un report al Parlamento europeo.



# NIS2 DIRECTIVE



Acronis 'nethesis syneto

